

Nota COCOF 09-0003-00 del 18/02/2009

Nota Informativa sugli Indicatori di Frodi ai danni del FESR, del FSE e del FC

INDICE

SOMMARIO

1. Introduzione
 - 1.1. Contesto
 - 1.2. Strategia comune di prevenzione delle frodi
 2. Definizioni
 - 2.1. Definizione di irregolarità
 - 2.2. Definizione di frode nel trattato
 - 2.3. Tipi di frodi
 3. I motivi della frode
 4. Responsabilità in materia di prevenzione e di individuazione delle frodi
 - 4.1. Autorità di gestione e certificazione ("management")
 - 4.2. Autorità di audit (e altri organismi che effettuano un lavoro di audit)
 5. Raccomandazioni per l'utilizzo della presente nota informativa
- Allegato 1 – Frodi nei contratti e negli appalti pubblici
 Allegato 2 – Frode nel settore degli oneri salariali e dei servizi di consulenza
 Allegato 3 - Procedura di comunicazione delle frodi all'Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF)

La Nota del Comitato di Coordinamento dei Fondi (COCOF) n. 09-0003-00 del 18/02/2009 rappresenta il documento informativo sugli indicatori di frode per il FESR, il FSE ed il Fondo di Coesione per la programmazione 2007-2013, in applicazione dell'art. 280 del Trattato, che dispone, per la Comunità e gli Stati Membri, i termini della lotta alle frodi e ad ogni altra attività illegale a danno degli interessi finanziari della Comunità.

Gli Stati membri, come richiamato dalla Nota COCOF, sono tenuti a creare sistemi di gestione e controllo conformi alle norme comunitarie ed a verificarne il corretto funzionamento attraverso gli audit eseguiti dagli organi designati, al fine di rilevare e correggere le irregolarità e le frodi.

La presente Nota riprende e discute il quadro regolamentare relativo ai concetti di "irregolarità" e di "frode", approfondendo e chiarendo tali definizioni.

Gli Allegati 1 e 2, rispettivamente per i contratti e gli appalti pubblici e per i servizi di consulenza, forniscono un elenco dei possibili meccanismi di frode e dei corrispondenti indicatori della frode, elementi utili a definire azioni strutturali finalizzate a rafforzare il sistema di gestione e controllo dei PO.

Nell'allegato 3, invece, viene delineata la procedura di comunicazione all'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) dei casi di frode rilevati.